

## ALLEGATO 6

### SCHEMA DI CONVENZIONE PER REGOLARE I RAPPORTI TRA I CONFIDI/ALTRI FONDI DI GARANZIA E IL GESTORE DEL FONDO DI GARANZIA PER IL CIRCOLANTE DELLE IMPRESE

TRA

**SVILUPPO BASILICATA S.p.A.**, società unipersonale, con sede in Potenza, via Centomani, 11 Codice Fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese n. 06285661002, in persona di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ e legale rappresentante della società Sviluppo Basilicata S.p.A., per la carica domiciliato presso la sede legale della Società;

E

il CONFIDI/Altro Fondo di Garanzia \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, alla Via \_\_\_\_\_, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese n. \_\_\_\_\_ presso la CCIAA di \_\_\_\_\_ Fondo Consortile di euro \_\_\_\_\_ interamente versato, partita IVA \_\_\_\_\_, iscritta al n° \_\_\_\_\_ dell'Elenco generale (o nell'apposita sezione prevista dal comma 4 dell'articolo 155) previsto dall'art. 106 del D. Lgs 01.09.1993 n. 385 (in prosieguo "Confidi"), rappresentato dal \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_/\_\_\_/19\_\_\_ domiciliato per la carica in \_\_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_, nella qualità di \_\_\_\_\_ debitamente autorizzato da \_\_\_\_\_

#### PREMESSO CHE

- La Regione Basilicata, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale, persegue lo sviluppo del sistema produttivo regionale e la crescita competitiva dello stesso.
- La Legge Regionale n. 1 del 16 febbraio 2009 stabilisce obiettivi generali, definisce gli strumenti di intervento e le modalità per la loro attuazione ed individua le fonti finanziarie necessarie per lo sviluppo del sistema produttivo locale.
- Con l'articolo 15 della Legge Regionale n. 33 del 30 dicembre 2010 è stato istituito il "Fondo di Garanzia per il circolante delle imprese" (di seguito "Fondo")

al fine di consentire il rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria delle imprese della Basilicata

- Con DGR Basilicata n. 606 del 29/04/2011 è stato approvato il Regolamento del *Fondo di Garanzia per il circolante delle imprese* (di seguito "Regolamento") che disciplina le attività e le modalità di accesso ed escussione delle garanzie del *Fondo*, nel quale è previsto altresì un convenzionamento dei Confidi con il *Gestore* per la richiesta della Controgaranzia.
- Con la medesima DGR il *Fondo* è stato affidato in gestione a Sviluppo Basilicata S.p.A., organismo in house della Regione Basilicata (di seguito "Gestore")
- Con DGR Basilicata n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/2011
  - i. è stato approvato lo schema di Accordo di Finanziamento tra la Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.p.A. relativo al *Fondo*
  - ii. è stata approvata la modulistica necessaria per la presentazione delle richieste di accesso al Fondo;
  - iii. Sono stati approvati gli schemi di Convenzione che regolamentano i rapporti tra le Banche/Confidi ed il Gestore del Fondo
- In data \_\_/\_\_/2011 è stato sottoscritto il predetto accordo di finanziamento tra la Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.p.A.
- Il Fondo ha una dotazione complessiva di 10.000.000 di euro rivenienti da risorse della Regione Basilicata.
- Il *Regolamento* prevede che le operazioni di importo pari o inferiore ai 100.000 euro possano essere ammessi alla sola Controgaranzia, riservando quindi ai Confidi e agli Altri Fondi di Garanzia la concessione di garanzie dirette per operazioni inferiori o pari a tale importo.
- L'importo massimo delle operazioni ammesse alla Controgaranzia, per ciascuna impresa Destinataria Finale, sono definite in base alla dimensione aziendale delle imprese ed entro i limiti indicati al punto 1.3.5 del Regolamento.
- L'ammontare delle garanzie concesse dal *Fondo* non potrà essere superiore a 8 volte il valore del *Fondo* stesso.

## Si conviene quanto segue

### Articolo 1 (Assunzione delle premesse )

Le premesse, unitamente a tutti gli atti amministrativi in essa richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

## **Articolo 2 (Ambito di applicazione)**

1. La presente Convenzione disciplina la concessione di controgaranzie da parte di Sviluppo Basilicata S.p.A., in qualità di *Gestore* del *Fondo*, in favore dei "Confidi" che abbiano garantito le operazioni contratte dalle PMI (in seguito "Destinatari Finali") con le Banche ed altri Intermediari Finanziari (in seguito "Soggetti Finanziatori").
2. Il *Confidi* richiedente l'intervento del *Fondo*, firmatario della presente Convenzione, è tenuto al rispetto degli obblighi e delle procedure previste dal *Regolamento*, e al rispetto delle disposizioni specificate nei successivi articoli.
3. Il *Confidi* dichiara di aver preso visione e di accettare le disposizioni contenute nel *Regolamento*.

## **Articolo 3 (Operazioni ammissibili)**

1. Sono ammissibili alla Controgaranzia le operazioni finalizzate all'attività di impresa, aventi la durata e gli importi indicati nel *Regolamento*.

## **Articolo 4 (Caratteristiche della Controgaranzia)**

1. La controgaranzia concessa dal *Fondo* può essere "a prima richiesta" o "sussidiaria".
2. La controgaranzia concessa dal *Fondo* ai *Confidi* è "a prima richiesta" a condizione che la garanzia concessa dai *Confidi* sia a sua volta a prima richiesta e sia prestata con le medesime modalità della Garanzia Diretta previste dalla Parte II del *Regolamento*.
3. La Controgaranzia è concessa ai *Confidi* in misura non superiore al 90% dell'importo da essi garantito sull'operazione ammessa ai benefici del *Fondo*.
4. La controgaranzia è concessa a condizione che i *Confidi* abbiano garantito una quota non superiore all'80% dell'ammontare di ciascuna operazione.
5. Nel limite della copertura massima delle operazioni, la Controgaranzia copre fino al 90% della somma liquidata dai *Confidi* ai *Soggetti Finanziatori*.
6. Sulla quota dell'operazione garantita dal *Confidi* non può essere acquisita altra garanzia reale, assicurativa e bancaria.

## **Articolo 5 (Modalità operative)**

1. Le richieste di ammissione al *Fondo* dovranno pervenire al *Gestore* nelle modalità e con le procedure previste nella Parte III del *Regolamento*.
2. Per la richiesta di ammissibilità al *Fondo* dovrà essere utilizzata esclusivamente la modulistica allegata al *Regolamento*.

3. L'istruttoria e la relativa ammissione delle richieste di accesso al *Fondo* verrà effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste, con le modalità previste nel *Regolamento*.
4. L'ammissione al *Fondo* è deliberata dal *Gestore* ed è subordinata alla esistenza di disponibilità impegnabili a carico del *Fondo*.
5. L'intervento del *Fondo*, in caso di escussione delle garanzie, è limitato alla disponibilità finanziaria dello stesso.

### **Articolo 6 (Attività ed obblighi del Gestore)**

#### 1. Il *Gestore*

- fornisce la necessaria informativa, assistenza e consulenza sia ai *Confidi* che ai *Destinatari Finali* in tutte le fasi dell'iter della domanda;
- procede alla presa in carico, istruttoria e perfezionamento delle domande avanzate dai *Confidi* a valere sul *Fondo*;
- provvede alle comunicazioni nei confronti dei *Destinatari Finali* e dei *Confidi* ed espleta tutte le attività previste dal *Regolamento*.

### **Articolo 7 (Attività ed obblighi del *Confidi*)**

1. Il *Confidi* richiedente l'intervento del Fondo, firmatario della presente Convenzione, è tenuto al rispetto degli obblighi e delle procedure previste dal *Regolamento* e degli obblighi specificati nei successivi punti.
2. Il *Confidi*:
  - a. si obbliga a fornire nei termini previsti dal *Regolamento* le informazioni e la documentazione che il *Gestore* dovesse richiedere nel corso dell'istruttoria;
  - b. accetta un moltiplicatore pari a 8 per la concessione delle garanzie prestate dal *Gestore*, nei limiti della disponibilità del *Fondo*;
  - c. si impegna a fornire al *Gestore*, rendicontazione periodica semestrale (al 30.06 e al 31.12) mediante comunicazione scritta, riportante i seguenti dati:
    - i. agevolazione di riferimento e nominativo del beneficiario;
    - ii. notizie sullo stato del credito (in bonis, insoluto, incaglio, sofferenza, revoca);
    - iii. eventuali note sul beneficiario e/o sul finanziamento;
    - iv. eventuali azioni intraprese per il recupero del credito.
2. In caso di attivazione del *Fondo*, il *Gestore* e il *Confidi*, di intesa con il Soggetto Finanziatore, concorderanno le modalità di recupero del credito. Nella definizione delle modalità di recupero del credito si terrà conto delle disposizioni contenute nel *Regolamento* e nelle singole convenzioni stipulate dai *Confidi* con i *Soggetti Finanziatori*.

### **Articolo 8 (Inadempimento del *Confidi*, decadenza della *Controgaranzia*)**

In caso di mancato rispetto, da parte del *Confidi*, del *Regolamento* ed in particolare dei termini e delle condizioni ivi previste per l'efficacia della *Controgaranzia*, il *Gestore* provvederà a comunicare la decadenza della stessa al *Confidi*, al *Destinatario Finale* e, in caso di *Controgaranzia* a prima richiesta, al *Soggetto Finanziatore*.

### **Articolo 9 (Oneri)**

Non è dovuta alcuna commissione o spesa per l'accesso al *Fondo*, né da parte dei *Confidi*, né da parte dei *Destinatari Finali*.

### **Articolo 10 (Controlli)**

Relativamente alle operazioni ammesse e per la durata della *Controgaranzia*, il *Gestore*, la Regione Basilicata e gli organismi nazionali e comunitari autorizzati, possono effettuare controlli, visite ed accertamenti documentali che riterranno opportuni sia presso i *Confidi* sia presso i *Destinatari Finali*.

### **Articolo 11 (Durata )**

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa ed ha una durata di 2 anni. In mancanza di disdetta da comunicare mediante lettera raccomandata entro tre mesi dalla scadenza, la stessa sarà tacitamente rinnovata per un periodo di ulteriori 2 anni.
2. La presente Convenzione sarà risolta di diritto in caso di scioglimento, procedure concorsuali o cessazione dell'attività da parte del *Confidi*.
3. In caso di mancato rinnovo o scioglimento della Convenzione, la stessa rimarrà comunque in essere per i rapporti in corso e fino ad esaurimento degli stessi.

### **Articolo 12 (Riferimenti per invio delle comunicazioni)**

1. Tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione vanno recapitate ai seguenti domicili:

**Per il Confidi:** Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_  
città \_\_\_\_\_ (prov).  
Tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_

**Per il Gestore:** Via Centomani, n. 11 - 85100 Potenza  
tel. 0971 50661 - fax 0971 506664

PEC: [fondogaranziacircolante@pec.sviluppobasilicata.it](mailto:fondogaranziacircolante@pec.sviluppobasilicata.it)

### **Articolo 13 (Documenti attestanti i requisiti dei *Confidi*)**

1. Il *Confidi*, firmatario della presente Convenzione dichiara di possedere i requisiti previsti dalla normativa per poter rilasciare le garanzie.
2. Al fine di poter accedere alla Controgaranzia del *Fondo*, ai sensi del punto 3.1 del *Regolamento*, il *Confidi* allega alla presente Convenzione i seguenti documenti:
  - a) copia della documentazione comprovante l'iscrizione nell'elenco generale, (o nella apposita sezione prevista dal comma 4 dell'articolo 155), previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385;
  - b) copia dell'ultimo bilancio approvato;
  - c) informazioni sul *Confidi* redatte sul modulo predisposto dal *Gestore*, o su versione conforme, compilato in ogni sua parte e sottoscritto in originale;
  - d) copia del *Regolamento* interno, approvato dall'organo deliberante del *Confidi*, recante i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie alle PMI consorziate o socie;
  - e) copia delle convenzioni sottoscritte dal *Confidi* con i *Soggetti Finanziatori* da cui deve risultare in modo chiaro ed esplicito che la garanzia ha caratteristiche identiche ed è prestata con le medesime modalità della Garanzia Diretta di cui alla Parte II del *Regolamento*.

I *Confidi* si impegnano a fornire al *Gestore* la documentazione di cui ai punti b) e c) annualmente entro 90 giorni dalla approvazione del bilancio e a trasmettere nuovamente al *Gestore* la documentazione di cui al punto d) in caso di modifica della stessa.

### **Articolo 14 (Certificazione merito del credito)**

I *Confidi* che dispongano di adeguata capacità di valutazione del merito creditizio, a seguito di apposita richiesta da inoltrare al *Gestore*, possono essere abilitati a certificare che i soggetti *Destinatari Finali* risultano economicamente e finanziariamente sani. La capacità di valutazione del merito creditizio sarà valutata dal *Gestore* con riferimento al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 marzo 2011. I *Confidi* autorizzati devono operare secondo i criteri illustrati nel Paragrafo F punto 5.9 della Parte V del *Regolamento*.

### **Articolo 15 (Foro competente)**

In caso di controversie derivanti dall'applicazione della presente Convenzione che non siano definibili in via amministrativa, le parti stabiliscono che il Foro competente è quello esclusivo del Tribunale di Potenza.

## Articolo 16 (Rinvio)

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si applicano le disposizioni previste dal *Regolamento* e dalle leggi vigenti in materia di Fondi di Garanzia e dal Codice Civile.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Per il *Gestore*  
**Sviluppo Basilicata S.p.A.**

Per il Confidi/Altro Fondo di garanzia

Le parti approvano espressamente ai sensi dell'art. 1341 c.c. le clausole di cui agli art. 11 (Durata) e 15 (Foro competente).

Per il *Gestore*  
**Sviluppo Basilicata S.p.A.**

Per il Confidi/Altro Fondo di garanzia